



COMUNE DI VAUDA CANAVESE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 36

OGGETTO:

RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 19.8.2016, NR. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE AL 31.12.2019.

L'anno duemilaventi addì ventitre del mese di dicembre alle ore 20:15 nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale. Per il presente punto all'ordine del giorno sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FIORIO Alessandro - Sindaco	Sì
2. CORGIAT LOIA Alberto - Vice Sindaco	No
3. MAZZA Luigina Carla - Assessore	Sì
4. PAPURELLO Mauro - Consigliere	Sì
5. BIANCO Paolo - Consigliere	No
6. TOMASI Carola - Consigliere	Sì
7. BIANCO Devid - Consigliere	Sì
8. GEORS Battista - Consigliere	Sì
9. CHIADO' RANA Bartolomeo - Consigliere	Sì
10. MAZZONE Gabriele - Consigliere	No
11. CHIARA Stefania - Consigliere	No
Totale Presenti: 7	
Totale Assenti: 4	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor PAVIA Dr. Fausto il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 19.8.2016, NR. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE AL 31.12.2019.

Il Sindaco

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P., con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30.12.2019 è stata effettuata la ricognizione periodica di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, dalla quale non è emersa la necessità di interventi di razionalizzazione;

DATO INOLTRE ATTO che ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P., le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ove non ricorrano i presupposti per il loro mantenimento, ovvero:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od externalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i

principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 del T.U.S.P.;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Vauda Canavese e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione di cui all'art. 20 del T.U.S.P. è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, c.4, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base dei dati forniti dagli organismi partecipati;

VISTO che dall'esito della ricognizione effettuata, come risultante nelle schede allegate alla presente deliberazione e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, le società attualmente detenute direttamente dal Comune di Vauda C.se sono le seguenti:

- Società SMAT S.p.A.,
- Provana spa in liquidazione,
- SIA S.r.l..

RILEVATO che il Comune di Leinì con nota del 09.10.2020, acclarata al protocollo dell'Ente con n.ro 3.208, ha dichiarato la propria disponibilità all'acquisizione della partecipazione detenuta dal Comune di Vauda Canavese nella società Provana spa in liquidazione, la cui quota di partecipazione è pari allo 0,17%;

RITENUTO che intendimento di questa Amministrazione voler procedere alla dismissione della suddetta quota, ai sensi dell'art. 20 comma 2 lettera a) e b) del TUSP, in quanto non più rispondente alle finalità ed alle scelte operative di questo Comune;

PRESO ATTO che la Società SMAT S.p.A. (quota di partecipazione detenuta dal Comune pari a 0,00003%) è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del TUSP, è esclusa dall'applicazione del medesimo Decreto avendo adottato, entro la data del 30-06-2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, come risulta da comunicazione ricevuta al protocollo del comune in data 23/11/2020 e registrata al n. 3.170;

VERIFICATO che per le restanti società partecipate non sono stati individuati interventi di razionalizzazione, così come motivato e dettagliato nel prospetto allegato alla presente deliberazione e che pertanto si confermano le rispettive partecipazioni;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute;

RICHIAMATI il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 in data 25/09/2017, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.

Attesa la competenza a deliberare del Consiglio Comunale ex art. 42, 2° comma, lett. b) del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Formula la seguente proposta di deliberazione

1. di richiamare le motivazioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate;
2. di dare atto, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del Tusp, che dalla ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30.12.2019, non è emersa la necessità di interventi di razionalizzazione, come precisato nella relazione sull'attuazione allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

3. di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come dal prospetto allegato redatto secondo lo schema tipo predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e dal quale le partecipazioni societarie del Comune di Vauda Canavese risultano essere le seguenti:

Partecipazione Diretta	Quota detenuta
PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	0,17%
SIA S.R.L.	1,99%
SMAT S.P.A.	0,00003%

Partecipazione Indiretta	Quota detenuta dalla tramite nella partecipata	Denominazione tramite
PROVANA CALORE S.R.L.	0,17%	PROVANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

4. di dare atto che la Società SMAT S.p.A. (quota di partecipazione detenuta dal Comune pari a 0,00003%) è esclusa dalla revisione in oggetto in quanto la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del TUSP, è esclusa dall'applicazione del medesimo Decreto avendo adottato, entro la data del 30-06-2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, come risulta da comunicazione ricevuta al protocollo del Comune in data 23/11/2020 e registrata al n. 3.170;

5. di approvare, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. il Piano di Razionalizzazione unitamente alla relazione tecnica, come risultante nelle schede allegate alla presente deliberazione e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

6. di approvare, inoltre, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., l'alienazione delle quote di partecipazione alla società Provana spa in liquidazione, ai sensi dell'art. 20 comma 2 lettera a) e b) del TUSP, a seguito della dichiarazione di disponibilità all'acquisto delle stesse manifestata dal Comune di Leinì, dando, altresì, atto che il mantenimento della quota di partecipazione non è più rispondente alle finalità e alle scelte operative del Comune di Vauda Canavese;

7. di autorizzare il Responsabile dell'Area Amministrativa ed Economico-Finanziaria a compiere ogni atto e a sottoscrivere ogni contratto, impegno, mandato e documento per dare esecuzione all'alienazione della società Provana spa in liquidazione;

8. di dare atto che per le restanti società partecipate non sono stati individuati interventi di razionalizzazione, così come motivato e dettagliato nel prospetto allegato alla presente deliberazione e che, pertanto, si confermano le rispettive partecipazioni;

9. di disporre che il presente provvedimento sia comunicato ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

10. di acquisire, per la seduta consiliare, il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, formulata dal Sindaco e sopra riportata, avente per oggetto:

“RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 19.8.2016, NR. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE AL 31.12.2019. ”

Dopo breve discussione, il Sindaco-Presidente invita i presenti a voler deliberare in merito e ad esprimere il proprio voto.

Visto il parere del Revisore dei Conti, espresso ai sensi del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L.174/2012 e s.m.i.;

Visti, inoltre:

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Servizio dell'Area Amministrativa – Economico-Finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;;

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile di Servizio dell'Area Amministrativa – Economico-Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

La votazione resa in forma palese, per alzata di mano, dà il seguente risultato:

Presenti n. 7; Astenuti n. 0 (0);

Votanti n. 7;

Voti favorevoli n. 7; Voti contrari n. 0

Visto l'esito della votazione,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, ad oggetto:

“RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. 19.8.2016, NR. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE AL 31.12.2019. ”.

Successivamente, stante l'urgenza di procedere, con votazione espressa in forma palese, il cui esito risulta essere il seguente:

Presenti n.7; Astenuti n. 0 (0);

Votanti n.7;

Voti favorevoli n. 7; Voti contrari n. 0

Visto l'esito della votazione,

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del succitato T.U.L.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, il presente atto urgente ed immediatamente eseguibile.

Il Sindaco – Presidente del Consiglio Comunale, essendo esauriti i punti all'ordine del giorno, chiude la seduta del Consiglio alle ore 20:30

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL PRESIDENTE
F.to: FIORIO Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PAVIA Dr. Fausto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs 267/00 e Art. 32 L. 69/09)

Si attesta che copia del presente verbale è pubblicata il giorno 18/01/2021 all'albo pretorio on line di questo Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Vauda Canavese, lì 18/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAVIA Dr. Fausto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 28/01/2021

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs 267/2000).

X Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

Vauda Canavese, lì 28/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAVIA Dr. Fausto

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Vauda Canavese, lì 18/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
PAVIA Dr. Fausto